

REGIONE PIEMONTE BU26S4 29/06/2020

Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2020, n. 13-1539

Legge regionale n. 28/99, art. 14, comma 2 - Aggiornamento della data di inizio saldi di fine stagione estiva 2020. Deroga alla D.G.R. n. 3-8048 del 12.12.2018.

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

le vendite di fine stagione sono regolate dall'art. 14 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte) che prevede: "La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali), fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione. I Comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo";

con il documento assunto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24/03/2011, le Regioni hanno concordato, di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione, individuando, in particolare, per i saldi estivi il primo sabato del mese di luglio;

secondo le indicazioni attuative già individuate con D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018 i saldi estivi per l'anno 2020 sarebbero dovuti decorrere dal primo sabato del mese di luglio, 4 luglio 2020.

Atteso che a fronte dell'emergenza determinata dal COVID-19, che ha costretto alla sospensione la maggior parte delle attività commerciali, ai fini del contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, presieduta da Stefano Bonaccini, ha concordato, nella riunione del 7 maggio, di posticipare i saldi estivi al 1° agosto 2020.

Preso atto della conseguente nota del Presidente della suddetta Conferenza prot. n. 3643 dell'8 maggio 2020 con la quale lo stesso esorta i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome a dare seguito alla decisione di posticipo della data di inizio dei saldi estivi, per una omogenea applicazione della stessa su tutto il territorio nazionale.

Ritenuto quindi, in recepimento della sollecitazione predetta, di dare seguito alla decisione di posticipare la data di inizio dei saldi estivi, nell'ottica di favorire la ripresa economica del settore del commercio secondo una omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale.

Attestato che il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di fissare la data di inizio dei saldi estivi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella riunione tenutasi il 7 maggio 2020, è fissata, per l'anno 2020, a sabato 1 agosto 2020 invece che a sabato 4 luglio 2020 in deroga alla D.G.R. n. 3-8048 del 12.12.2018;

di dare atto che:

- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dal 1° agosto 2020;
- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate.

Il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

REGIONE PIEMONTE BU26S6 30/06/2020

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 30 giugno 2020, n. 14

Misure per il commercio a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, convocata in videoconferenza, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 14 bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) sono inseriti i seguenti:

"1 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato lo stato di emergenza, la Giunta regionale, sentite le associazioni del settore commercio più rappresentative a livello regionale, può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 1, anche per singole parti del territorio.

1 ter. In riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema commerciale piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi estivi dell'anno 2020 è sospeso."

Art. 2.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 giugno 2020

p. Alberto Cirio
Il Vicepresidente
Fabio Carosso

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.cr.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 14 bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 bis. (Vendite promozionali)

1. Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

1 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato lo stato di emergenza, la Giunta regionale, sentite le associazioni del settore commercio più rappresentative a livello regionale, può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 1, anche per singole parti del territorio.

1 ter. In riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema commerciale piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi estivi dell'anno 2020 è sospeso.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle vendite promozionali effettuate sottocosto.”.

Nota all'articolo 3

Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge).

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.”.